



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Oggetto

Dott. Salvatore Di Palma

- Presidente -

Famiglia

Dott. Luigi Macioce

- Consigliere -

Divorzio

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Contributo al
mantenimento delle
figlie maggiorenni
Assegno divorzile

Dott. Carlo De Chiara

- Consigliere -

R.G.N. 13761/12

Dott. Maria Acierno

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Cron. 2537

O R D I N A N Z A

Rep. CU

sul ricorso proposto da:

Ud. 22/10/13

FC

elettivamente domiciliato in Roma,

via Gozzoli 82, presso l'avv. Gian Luigi Falchi, per

procura speciale a margine del ricorso; ora rapp.to e
difeso dall'avv. Luigi TROVU, via di Vigne Corsetti,
6, Roma;

- ricorrente -

nei confronti di

MP

- intimata -

avverso la sentenza n. 405/11 della Corte di appello di
Cagliari, emessa il 21 ottobre 2011, depositata il 14
novembre 2011;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 10
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Rilevato che in data 27 giugno 2013 - 1 luglio

2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che
qui si riporta:

8242
2013

Broggi



1. Con sentenza n. 1179/2010 il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra FC e MP
2. Ha proposto appello FC relativamente alla regolamentazione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, fissato dal primo giudice in 550 euro mensili ammontare non compatibile con la riduzione del suo reddito derivante dal suo collocamento in cassa integrazione.
3. Si è costituita MP che si è opposta alla riduzione dell'assegno di mantenimento e ha proposto appello incidentale per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore rilevando che le condizioni economiche del FC non erano così negative per come rappresentate dall'appellante il quale poteva disporre, oltre al reddito da trattamento di cassa integrazione di 896 euro mensili, del reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa in nero, del godimento della casa coniugale, sovradimensionata rispetto alle sue attuali esigenze abitative e passibile di produrre reddito se locata in parte. La MP ha portato a sostegno di tali deduzioni la circostanza del recente acquisto da parte del FC di una BMW, circostanza indicativa delle sue capacità di

Bmwr



spesa. Ha dedotto inoltre di non svolgere attività lavorativa, in seguito all'esito fallimentare dell'attività commerciale svolta sino al novembre 2005 e alle sue pessime condizioni di salute che riducono ulteriormente le sue marginali potenzialità sul mercato del lavoro. Ha dedotto infine di dover pagare mensilmente il canone di locazione di 380 euro mensili per l'abitazione in cui vive con le figlie.

4. La Corte di appello di Cagliari ha accolto parzialmente l'appello del FC riducendo a 250 euro l'assegno di mantenimento in favore delle figlie e ha accolto altresì l'appello incidentale riconoscendo il diritto della MP al percepimento di un assegno mensile di 150 euro.
5. Ricorre per cassazione FC affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 2729 c.c.
6. Non svolge difese la MP.

Ritenuto che:

7. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto le violazioni di legge sono dedotte del tutto genericamente e si rivelano inesistenti, il difetto di motivazione, che atterrebbe alla sopravvalutazione dell'indicatività dell'acquisto della BMW e alla contraddittorietà e insufficienza delle ragioni addotte dalla Corte a sostegno della

Bospi



ritenuta impossibilità per la MP di reperire un'attività lavorativa, altro non è se non una diversa valutazione delle prove da parte del ricorrente. Al riguardo deve osservarsi che la Corte di appello ha ridotto sensibilmente l'ammontare della contribuzione in favore delle figlie e ha imposto un modestissimo contributo a favore della MP che sommato al residuo assegno in favore delle figlie comporta comunque un minor peso sul reddito di FC ridotto da 550 a 400 euro mensili. E' quindi evidente che la Corte ha tenuto conto della condizione di cassintegrato del FC ma ha anche tenuto conto della sproporzione della situazione economica dei due coniugi senza peraltro ritenere provate le deduzioni sullo svolgimento di attività lavorativa in nero. Infatti il FC percepisce comunque un reddito fisso e dispone di un'abitazione ed è in grado di acquistare e mantenere una autovettura costosa che si aggiunge a quella della nuova moglie laddove la MP non percepisce alcun reddito ed è costretta a pagare un canone di locazione per soddisfare le sue esigenze abitative e quelle delle figlie con lei conviventi. Quanto alle possibilità per la MP di reperire una nuova occupazione lavorativa la Corte di appello ha correttamente tenuto conto, nel pervenire a una prognosi negativa, della sua età, delle sue non buone condizioni di salute, della notoria

Bospi



condizione del mercato del lavoro e della situazione economica generale. Il pregresso svolgimento dell'attività commerciale non ha dato esiti economici soddisfacenti tanto che la MP ha dovuto cedere l'azienda a fronte dei debiti contratti. La non valutata possibilità della riapertura di una nuova attività commerciale lamentata dal ricorrente avrebbe dovuto presupporre la prova della disponibilità da parte della MP di risorse finanziarie e imprenditoriali di cui non sembra disporre secondo la valutazione operata dalla Corte di appello delle risultanze istruttorie.

8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide pienamente tale relazione e ritiene pertanto che il ricorso vada respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Brup



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
22 ottobre 2013.

Il Presidente

Dott. Salvatore Di Palma

Salvatore Di Palma

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 5 FEB. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO